



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N: 209

Oggetto: Approvazione proposta di Variante al vigente RU Ambito D4 (art. 65 NTA) e testo "Accordo di Programma per il rilancio del polo industriale di Piombino in attuazione dell'Accordo di programma sul progetto di riconversione e sviluppo nell'area ex Lucchini"

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventidue** del mese di **maggio** alle ore **08:30** in Piombino, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. **Massimo Giuliani - Sindaco**

	Carica	Presente	Assente
GIULIANI Massimo	(Sindaco)	X	-
CECHELLI Nicola	Ass. Aff.Gen	-	X
CAPUANO Claudio	Assessore	X	-
DI GIORGI Margherita	Assessore	-	X
CAMBERINI Ilvio	Assessore	X	-
PELLEGRINI Paola	Assessore	X	-
MAESTRINI Carla	Assessore	X	-

Presenti Numero: 5

Assenti Numero: 2

Partecipa la **Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale** del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 145 del 18/04/2019 con la quale si è proceduto a:

- dar corso all'istanza di variante al vigente Regolamento Urbanistico avanzata dalla soc. Aferpi, con nota pervenuta in data 06/03/2019 (in atti prot 8076) e successiva nota pervenuta in data 27/03/2019 (in atti prot.11081);

- avviare conseguentemente il procedimento di verifica assoggettabilità a VAS di cui all'art. 22 della L.R. 10/2010, acquisendo a tal fine gli elaborati prodotti dalla stessa azienda e specificando che ai fini di tale procedimento (art. 4 L.R. 10/2010):

- il soggetto proponente è la Giunta Comunale, che procede, tramite i competenti uffici del Settore PTE, alla elaborazione della Variante Urbanistica in recepimento dell'istanza avanzata dalla soc. Aferpi;
- l'autorità competente è il NTV/VIA/VAS, istituito con delibera della G.C. 172/2010 e individuato come autorità competente con successiva deliberazione della G.C. n. 52/2018;
- l'autorità procedente è il Consiglio Comunale;

Dato atto che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS si è concluso con il pronunciamento dell'autorità competente in data 21/05/2019, che ha escluso detta Variante dalla fase di VAS, ritenendo che la stessa non presenti effetti tali da determinare evidenti criticità ambientali;

Dato atto che i competenti Uffici del settore PTE, sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, hanno provveduto ad elaborare la Variante in questione che si sostanzia nel seguente documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- Variante al vigente Regolamento Urbanistico per l'ambito D4 – Relazione illustrativa – Quadro conoscitivo – NTA modificate;

Ricordato che la suddetta Variante si colloca nel quadro degli accordi e delle intese istituzionali conseguenti al riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa di cui al D.L. n. 43/2013, per il rilancio del polo siderurgico e del porto di Piombino, di seguito richiamati:

- Accordo di Programma avente ad oggetto "*Interventi di infrastrutturazione, riqualificazione ambientale e reindustrializzazione dell'area portuale di Piombino*" sottoscritto in data 08 agosto 2013 (di seguito *Accordo 2013*);
- Accordo di Programma "*per la disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale di Piombino*" sottoscritto in data 24 aprile 2014 (di seguito *Accordo 2014*);
- Accordo avente ad oggetto l'attuazione del "*Progetto di riconversione e riqualificazione industriale*" (PRRI) sottoscritto in data 7 maggio 2015 (di seguito *Accordo maggio 2015*);

- Accordo di Programma di cui all'art. 252 bis Codice dell'Ambiente "per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in A.S." sottoscritto in data 30 giugno 2015 (di seguito *Accordo giugno 2015*);
- Accordo di Programma di cui all'art. 252 bis Codice dell'Ambiente "per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in A.S." sottoscritto in data 24.07.2018 (di seguito *Accordo 2018*) che si è reso necessario a seguito dell'acquisizione dell'intero pacchetto azionario della soc. Aferpi, che aveva sottoscritto il precedente *Accordo giugno 2015*, da parte JSW Italy s.r.l.;

Ricordato che:

- parte integrante dell'*Accordo giugno 2015* è il Piano di reindustrializzazione dell'area e le linee guida per la messa in sicurezza ambientale del sito industriale elaborato dal gruppo Cevital/Aferpi subentrato nella titolarità del complesso aziendale Lucchini in Amministrazione Straordinaria (A.S.);
- il Comune di Piombino, in collaborazione con la Regione Toscana, ha messo in atto il processo di ripianificazione del comparto industriale al fine di determinare le condizioni per la messa in opera del suddetto piano industriale Aferpi, così come stabilito dall'art. 15 dell'*Accordo 2014* e dall'art. 7 dell'*Accordo giugno 2015*, che si è concluso con l'approvazione della Variante Urbanistica (al Piano Strutturale d'Area e al Regolamento urbanistico vigenti) con deliberazione del C.C. n. 149 del 20.12.2017;
- parte integrante dell'*Accordo 2018* è il nuovo piano industriale di JSW, articolato in due distinte fasi che in sintesi prevedono le seguenti attività:
- Fase 1 (2018/2019): riavvio delle operazioni di laminazione con i laminatoi esistenti per la produzione di rotaie, barre e vergella/ Studio di fattibilità relativo all'espansione futura (da completarsi in 18 mesi)/attività di dismissione impianti
- Fase 2 (a seguito esito favorevole studio di fattibilità di cui alla Fase 1): realizzazione dei nuovi impianti per la produzione di acciaio da forno elettrico, impianti di laminazione a nastri continui e laminatoi a freddo;
- al termine della Fase 1 si prevede comunque che le parti procederanno d'intesa, ad una eventuale revisione dell'*Accordo* che sarà ritenuta necessaria (art. 3);

Atteso che:

- *l'Accordo 2018 (art. 1)* sostituisce integralmente il precedente *Accordo giugno 2015* per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in AS;
- l'art. 8 c. 5 dell'*Accordo luglio 2018*, impegna le parti pubbliche sottoscrittrici a valutare eventuali ulteriori adeguamenti degli strumenti di pianificazione urbanistica ad attivarsi ove necessario ai fini della realizzazione del Piano industriale della Parte privata, anche ai sensi dell'articolo 252 bis, comma 3, del dlgs. 152/2006 in base al quale "la stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di pubblica utilità", nonché

ai sensi della specifica normativa concernente i siti di crisi industriale complessa;

Considerato che:

- la Variante in oggetto è stata proposta dalla Soc Aferpi nelle more della conclusione dello studio di fattibilità della cd Fase 2 del piano industriale, al fine di procedere rapidamente alla realizzazione di un nuovo impianto di “tempra delle rotaie”, da collocare in aderenza dell’esistente treno di laminazione (cd Treno Rotaie);
- l’adeguamento impiantistico si rende necessario per assicurare il mantenimento dell’occupazione e lo sviluppo della capacità competitiva dell’azienda, con l’obiettivo di soddisfare una crescente domanda del mercato mondiale di rotaie temprate a fronte di una progressiva riduzione dei consumi del mercato ferroviario di rotaie standard;
- la localizzazione del nuovo impianto, in aderenza all’esistente treno di laminazione è motivata da ragioni di ordine tecnico/logistico che ne rende necessaria ed “obbligata” la realizzazione in stretta connessione e sinergia con l’ esistente impianto di produzione rotaie, così come illustrato dall’azienda nella relazione prodotta a corredo dell’istanza di variante;
- l’area in cui dovrà essere realizzato il nuovo impianto è identificata dal vigente RU, così come modificato con la sopra richiamata “Variante di ripianificazione delle aree industriali approvata nel dicembre 2017 (cd “Variante Aferpi”), nella sottozona D4 di RU (ambiti di riassetto e diversificazione industriale) di cui all’art. 65 delle relative NTA;
- per tale ambito D4, in coerenza con il Piano Industriale Aferpi parte integrante dell’Accordo giugno 2015, la disciplina di RU prevede il complessivo riassetto funzionale delle aree, in funzione della dismissione/rilocalizzazione degli impianti siderurgici a favore dell’insediamento di nuove unità produttive prevalentemente del settore agroindustriale, e relativi servizi;
- fino all’approvazione del piano urbanistico attuativo, necessario per la messa in opera delle previsioni di RU, per il suddetto ambito D4 sono consentiti esclusivamente interventi di demolizione/manutenzione degli impianti e delle infrastrutture esistenti nonché tutti gli interventi volti a soddisfare requisiti di igiene e ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché alla bonifica ambientale;
- al fine di dare attuazione all’intervento di adeguamento impiantistico sopra descritto si rende pertanto necessario variare la disciplina del vigente RU, nello specifico l’art. 65 delle NTA, così come richiesto dall’azienda con le note sopra richiamate;

Dato atto che:

-nel quadro degli Accordi istituzionali sopra richiamati, la Regione Toscana ha promosso la sottoscrizione di uno specifico ed ulteriore Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del TUEL e della L.R. 40/2009, al fine di dare rapida attuazione all’intervento proposto dall’azienda;

- il suddetto Accordo produrrà a tal fine gli effetti della Variante al vigente RU, subordinatamente alla ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale;

Visto il testo dell’Accordo di Programma, dal titolo “*Accordo di Programma per il rilancio del polo industriale di Piombino in attuazione dell’Accordo di programma sul progetto di riconversione e sviluppo nell’area ex Lucchini*”, predisposto dalla Regione di concerto con il Comune e l’Azienda interessata ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000, per consentire rapidamente la sottoscrizione dell'Accordo di Programma ed in considerazione degli impegni che derivano dagli Accordi già sottoscritti citati in premessa;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi legalmente espressi e con votazione unanime separata per quanto attiene l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. di prendere atto degli esiti di procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo alla Variante al vigente Regolamento Urbanistico per l'ambito D4 (art. 65 NTA) che si è concluso in data 21/05/2019 con l'esclusione della stessa dalla VAS come meglio descritto in premessa ;
2. di approvare conseguentemente la proposta di Variante al vigente Regolamento Urbanistico per l'ambito D4 (art. 65 NTA) che si sostanzia nel seguente elaborato redatto dai competenti uffici del Settore PTE, ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- Variante al vigente Regolamento Urbanistico per l'ambito D4 – Relazione illustrativa – Quadro conoscitivo – NTA modificate;
3. di approvare il testo dell'*"Accordo di Programma per il rilancio del polo industriale di Piombino in attuazione dell'Accordo di programma sul progetto di riconversione e sviluppo nell'area ex Lucchini"* da sottoscrivere tra Regione Toscana, Comune di Piombino e Aferpi S.p.a, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che l'Accordo di Programma produrrà gli effetti della della Variante al vigente Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. n. 34 del TUEL e che il medesimo Accordo sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Comunale;
5. di dare mandato al Responsabile del procedimento (Arch. Camilla Cerrina Feroni – Dirigente del Settore PTE) di procedere al deposito della Variante presso i competenti Ufficio Regionali – Genio Civile ai sensi del DPGR 53/R;
6. di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa.

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL RILANCIO DEL POLO INDUSTRIALE DI PIOMBINO

in attuazione dell'Accordo di programma sul progetto
di riconversione e sviluppo nell'area ex Lucchini
(Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, degli artt. 34 bis e ss. della
l.r. 40/2009)

tra

REGIONE TOSCANA

con sede in palazzo Strozzi Sacratì Piazza Duomo n. 10, Firenze
rappresentata dal Presidente dott. Enrico Rossi
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

e

COMUNE DI PIOMBINO

con sede in via Ferruccio, 4 - 57025 Piombino (Li)
rappresentata dal Sindaco sig. Massimo Giuliani
pec: comunepiombino@postacert.toscana.it

e

ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO S.P.A. (AFERPI)

con sede in Largo Caduti sul Lavoro 21, 57025 Piombino (LI)
Codice Fiscale e Partita IVA 01804670493 Rea Livorno 159590, rappresentata
dal
legale rappresentante dott. Fausto Azzi
pec: aferpi@legalmail.it

I sottoscritti, in rappresentanza della Regione Toscana, del Comune di
Piombino e di Aferpi

VISTI:

- a) l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- b) la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);
- c) il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) per il quale la Regione persegue le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione..... per migliorare la competitività del sistema produttivo, sostenendo i processi di innovazione e di transizione all'economia digitale e favorendo l'introduzione dei principi dell'economia circolare”;

PREMESSO che:

1. con deliberazione della Giunta regionale n. 807 del 16 luglio 2018 è stato approvato l' "Accordo di Programma per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in A.S" tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, Agenzia del Demanio, Autorità Sistema Portuale del Mar Mediterraneo settentrionale, Provincia di Livorno, Comune di Piombino, AFERPI Spa, Piombino Logistics Spa, JSW Steel Italy srl;
2. detto accordo è stato regolarmente sottoscritto in applicazione dell'articolo 252 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che prevede accordi di programma per il *“coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare: a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati; c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma; d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie; (.....) i-bis) le modalità di monitoraggio*

per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti”;

3. il comma 5 dell'articolo 8 di tale accordo sugli *“Interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico-impianti industriali”* prevede che *“le autorità competenti.....si impegnano a valutare eventuali ulteriori adeguamenti degli strumenti di pianificazione urbanistica ad attivarsi ove necessario ai fini della realizzazione del Piano industriale della Parte Privata, anche ai sensi dell'articolo 252-bis, comma 3, del d.gs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, in base al quale ‘la stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di pubblica utilità”, nonché ai sensi della specifica normativa concernente i siti di crisi industriale complessa’;*

4. l'articolo 8, comma 8 del medesimo accordo stabilisce che *“In virtù dei principi di prossimità, economicità e sostenibilità, la Parte Privata si rende disponibile a valutare, per le attività di gestione anche finalizzate al riciclo dei flussi di materia connessi alla ripresa della laminazione, alle operazioni di smantellamento di impianti e manufatti, nonché di quelli derivanti dall'ulteriore implementazione ciclo siderurgico, la possibilità di perseguire soluzioni di filiera corta e di economia circolare”;*

5. il comma 3 dell'articolo 4 dell'accordo stabilisce che *“nella prospettiva dell'implementazione della fase 2 del Piano industriale, qualora la Parte Privata ritenesse utile o necessario acquisire ulteriori aree nella disponibilità della Parte Pubblica del presente Accordo, quest'ultima si rende disponibile a valutare la possibilità di concederle sulla base del riscontro degli investimenti o delle attività economiche della Parte Privata. Qualora la Parte Privata non ritenesse più necessarie alcune delle aree nell'attuale disponibilità provvederà alla loro restituzione alla Parte Pubblica. La restituzione delle aree darà luogo alla variazione della concessione e del relativo canone nei termini stabiliti dalla legge e dall'atto di concessione”;*

6. il *businnes plan* allegato all'accordo, già per la Fase 1:

a) stabilisce che *“il progetto prevede il revamping dei laminatoi dei prodotti lunghi esistenti, vale a dire treno rotaie, treno vergella e treno barre”;*

b) dettaglia le attività da svolgere per la ripartenza affermando che “le seguenti attività dovranno essere svolte per il funzionamento del treno rotaie a pieno regime”:

- Revamping dei principali macchinari del Treno Rotaie
- Installazione di una gru di stoccaggio per rotaie corte
- Revamping del centro dei test non distruttivi (NDT)
- Installazione di altri macchinari
- Riparazioni strutturali
- Installazione di un nuovo impianto per il trattamento termico”;

c) prevede le seguenti attività “necessarie per la ripartenza del treno barre alla capacità massima:

- Ammodernamento del magazzino billette incluso le gru
- Ristrutturazione delle gabbie del laminatoio, officina cilindri, machine di taglio e forno di riscaldamento
- Riprofilatura delle lame delle seghe di taglio
- Ripristino della testa delle seghe, della pompa di lubrificazione della scatola ingranaggi, della testa della macchina impacchettatrice, del laser LAP, della sabbiatrice, del trattamento termico e delle temperatrici per barre
- Revamping/Sostituzione dei cilindri, cuscinetti, olio, sistema di illuminazione, etc.”

d) elenca altresì “le seguenti attività sono necessarie per la ripartenza del treno vergella alla massima capacità:

- Ammodernamento dei servizi principali
- Ammodernamento/sostituzione delle gru, automazione, caldaie e attrezzatura (officina) cilindri, etc.
- Riparazione forno di riscaldamento
- Riparazioni strutturali”;

7. AFERPI Spa, con nota del 4-3-2019 :

a) rappresenta che la produzione dei tre treni di laminazione è stata avviata;

b) scrive che verrà completato entro quest’anno lo studio di fattibilità della Fase 2 del business plan relativo all’insediamento di una nuova acciaieria elettrica;

c) sollecita il Comune di Piombino e, per conoscenza, sensibilizza la Regione all’adozione di una variante di destinazione d’uso funzionale all’operatività dell’impianto di tempra delle rotaie che consenta altresì la costruzione di un

capannone adiacente al treno di laminazione rotaie, “rappresentando il rischio di un ritardo notevole al piano di rilancio del sito”;

VALUTATO che la richiesta di variante:

- a) è in linea con il citato business plan allegato all’Accordo di programma 2018;
- b) è attuativa del citato comma 5 dell’articolo 8 dell’Accordo 2018 sugli “eventuali ulteriori adeguamenti degli strumenti di pianificazione urbanistica”;
- c) riveste carattere d’urgenza atteso che le esigenze di un mercato concorrenziale quale quello del mercato mondiale delle rotaie richiedono celerità negli adempimenti di competenza di tutti gli attori coinvolti;

DATO ATTO che:

- a) l’approvazione del presente Accordo e dei relativi allegati comportano, una volta effettuata la ratifica da parte del Consiglio comunale di Piombino, variante al vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Piombino che si sostanzia nell’adeguamento/modifica della disciplina relativa all’ambito D4 (ambiti di riassetto e diversificazione industriale) di cui all’art. 65 delle relative NTA;
- b) ai fini dell’appena detta efficacia di variante è allegato a questo accordo quale parte integrante e sostanziale il seguente documento: Relazione illustrativa/Quadro conoscitivo, Norme tecniche di attuazione RU modificate;

PRESO ATTO che:

- 1) per la variante urbanistica operata dal presente accordo ricorre, ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), l’ipotesi di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica trattandosi di variante minore;
- 2) la verifica è stata avviata con deliberazione della Giunta comunale di Piombino n. 145 del 18 aprile 2019 (Variante al vigente Ru ambito D4 (art. 65 NTA) - Avvio procedimento di verifica assoggettabilità a VAS) ed il risultato ha portato in dataalla conclusione che non è necessario,

per la variante oggetto di questo accordo, alla necessità di procedere con la VAS, verifica agli atti del comune di Piombino;

tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, così come gli atti elencati in calce, e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo di Programma attua l'Accordo citato in premessa approvato con deliberazione della Giunta regionale 807/2018 sottoscritto per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di Piombino (di seguito "Accordo 2018").

2. Per gli scopi di cui al comma 1, il presente Accordo ha efficacia di variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Piombino nei contenuti dettagliati in premessa e nel presente articolo, secondo le modalità e i termini di seguito precisati: la variante si sostanzia nell'adeguamento e modifica della disciplina del RU relativa all'ambito D4 (ambiti di riassetto e diversificazione industriale) di cui all'art. 65 delle relative NTA, così come ridefinito con la "Variante di ripianificazione delle aree industriali approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino 149/2017 (cd "Variante Aferpi"), al fine di rendere attuabile l'adeguamento impiantistico dell'esistente treno di laminazione descritto in premessa.

Art. 3

Produzione di acciaio con forno elettrico

1. La Fase 2 del business plan di cui in premessa allegato all'Accordo 2018, stabilisce che, previo studio di fattibilità, "JSW Steel Italy Srl prevede di installare un impianto di produzione di acciaio integrato di capacità adeguata con forno elettrico".
2. Le parti ribadiscono, per la propria competenza, l'impegno e la vigilanza ad esigere l'installazione del forno elettrico secondo le modalità e le specifiche dell'Accordo stesso, in base alla nota di AFERPI Spa del 4-3-2019 citata in premessa, a conferma più in generale degli impegni già previsti per le Fasi 1 e 2 del business plan allegato all'Accordo 2018.

Art. 4

Polo per l'economia circolare e la sostenibilità della filiera siderurgica

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 8 dell'Accordo 2018, Regione Toscana e Comune di Piombino confermano la necessità di assicurare, in una logica di economia circolare, il massimo reimpiego degli scarti della produzione di acciaio nonché lo smaltimento degli scarti residui nel rispetto del principio di prossimità e sostenibilità ambientale.
2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito un Tavolo tecnico "Scarti di Produzione" con rappresentanti delle parti sottoscrittrici volto a definire quantità e qualità degli scarti prodotti, le possibili forme di riciclo, riuso e recupero nonché l'individuazione dei possibili siti di destinazione degli stessi.
3. La Regione avrà cura di coinvolgere l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat) nei lavori del Tavolo "Scarti di Produzione".
4. I lavori del suddetto Tavolo non pregiudicano le iniziative che autonomamente Aferpi vorrà assumere per favorire una chiusura sostenibile del proprio ciclo produttivo.

Art. 5

Tavolo tecnico per la restituzione di aree demaniali in concessione ad Aferpi

1. In attuazione del comma 4 dell'articolo 3 dell'Accordo 2018, nella prospettiva dell'implementazione della fase 2 del business plan di cui in premessa allegato all'Accordo 2018, le parti istituiscono un Tavolo tecnico "Aree" con Aferpi con i seguenti compiti:

- a) facilitare Aferpi nella gestione del rapporto con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e l'Agenzia del Demanio, per quanto riguarda concessioni e quanto altro necessario per la gestione delle aree della Parte Privata come previsto nel business plan;
- b) formulare proposte e definire modalità di restituzione della Parte privata di aree in concessione non più necessarie;
- c) facilitare sia eventuali istruttorie sia il confronto della parte privata con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e l'Agenzia del Demanio circa le relative procedure di cosiddetta sdemanializzazione.

Art. 6

Gruppo di coordinamento per le attività di demolizione e smantellamento

1. In attuazione dei commi 3 e 7 dell'articolo 3, dei commi 3 e 4 dell'articolo 8 dell'Accordo 2018, con riferimento alla demolizione e smantellamento di edifici, impianti e strutture esistenti, le parti condividono la necessità di attivare un gruppo di coordinamento, aperto alle Organizzazioni Sindacali più rappresentative, tenendo conto anche dell'orientamento espresso al comma 4 dell'articolo 14 del medesimo Accordo 2018 circa l'utilizzo, per quanto possibile, di imprese fornitrici di servizi locali a condizioni competitive, nonché dei lavoratori di Aferpi stessa per le attività da svolgersi in autonomia.

Art. 7

Norme procedurali e poteri sostituitivi

1. Le parti pubbliche si danno reciprocamente atto che per quanto riguarda i poteri sostitutivi si applicano l'articolo 34 del d.lgs 267/2000 e l'articolo 34 octies della l.r. 40/2009.

Art. 8

Collegio di Vigilanza e responsabile del procedimento

1. Il Collegio di vigilanza, regolato dall'art. 34 octies della l.r. 40/2009, è composto da un rappresentante per ogni soggetto sottoscrittore.

2. Il Collegio di Vigilanza è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

3. Le parti si comunicano in via informale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Regione (d.p.g.r.) di approvazione dell'Accordo il nominativo designato per far parte del Collegio.

4. Ai sensi dell'art. 34 quinquies della l.r. 40/2009, si nomina responsabile dell'attuazione dell'Accordo dott. dirigente regionale.

Art. 9

Modifiche

1. Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime delle parti firmatarie che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.

2. Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie saranno approvate a seguito del parere favorevole espresso dal Collegio di Vigilanza, senza che ciò determini variazioni al presente Accordo di Programma.

Art. 10

Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo di Programma, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale (d.p.g.r.) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 34 sexies della l.r. 40/2009, è sottoposto a

ratifica del Consiglio comunale del Comune di Piombino ai sensi dell'art. 34, quinto comma, del d.lgs. 267/2000.

2. L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione (art. 34 septies l.r. 40/2009).

3. Le parti prendono atto che il d.p.g.r. sarà pubblicato dopo il parere non ostativo alla variante del Genio civile competente.

4. L'accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990.

Allegati al presente Accordo i seguenti documenti quali parti integranti e sostanziali:

- documenti di variante (premessa e art. 2)

LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE